

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	15
DIFESA (IV)	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	25
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	26
AGRICOLTURA (XIII)	»	27
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	29

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Aniello FORMISANO.*

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

C. 1460.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nel rilevare il ritardo nella ratifica della Convenzione in parola, illustra la struttura del progetto di legge, che è sottoposto all'esame del Comitato in quanto reca una delegazione legislativa al Governo per conformare l'ordinamento alla nuova disciplina. Al riguardo osserva, in particolare, che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato in modo non univoco, mediante la cosiddetta « tecnica dello scorrimento », la quale consente

un differimento della scadenza nel caso in cui il Governo sottoponga lo schema di decreto legislativo all'esame parlamentare in prossimità del termine per l'emana-zione: tale tecnica, rispetto alla quale appare preferibile la fissazione univoca di un termine, è stata ormai più volte oggetto di rilievi da parte del Comitato, anche in casi recenti. Fa infine presente che alcune disposizioni qualificano come principi e criteri direttivi delle norme, di rango costituzionale e sovranazionale, alle quali il Governo non avrebbe comunque potuto derogare nell'esercizio della delegazione legislativa.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge
n. 1460 e rilevato che:

essa è sottoposta al parere del
Comitato in quanto reca una norma di
delegazione legislativa al Governo;

la proposta di legge reca un con-
tenuto omogeneo, essendo volta a dare
applicazione nell'ordinamento interno a
una fonte convenzionale europea, me-
diante la ratifica, l'ordine di esecuzione e
il conferimento di una delega legislativa
per il conseguente adeguamento e coordi-

namento dell'ordinamento nazionale; la delega ha, infatti, ad oggetto « la compiuta attuazione della Convenzione » (articolo 3);

poiché la delega ha ad oggetto, appunto, la « compiuta attuazione » (articolo 3, comma 1) della Convenzione, i principi e criteri direttivi atti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato sono desumibili *per relationem* da tale fonte del diritto;

inoltre, l'articolo 3, comma 1, elenca i principi e i criteri direttivi della delega; al riguardo benché la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, preveda che « i principi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega » (punto 2, lettera *d*):

a) la lettera *f*) indica un oggetto della delega (« disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero »), sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 13 della Convenzione, a sua volta sprovvisto di principi e criteri direttivi espliciti;

b) le lettere *a*) e *b*) recano una specificazione dell'oggetto della delega, richiamando il legislatore delegato – con previsioni di carattere ricognitivo e di dubbia portata normativa – al rispetto di principi fondamentali o ai quali comunque il Governo non avrebbe potuto derogare (rispettivamente: le « norme poste a tutela della libertà individuale; i « diritti individuali » e i « principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali »);

c) le lettere *c*), *e*) e *g*), nello specificare ulteriormente l'oggetto della delega, richiamano semplicemente la Con-

venzione o nel suo insieme (lettera *c*)) o citandone singoli articoli (lettera *e*)) ovvero il Titolo III (lettera *g*));

in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 3, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 2 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di sessanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari « scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente »,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 1, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di esplicitare ulteriori principi e criteri direttivi, diversi da quelli comunque desumibili *per relationem*, comunque distinguendoli dall'oggetto della delega;

all'articolo 3, comma 2, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta « tecnica dello scorrimento ».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa dei rinvii, citati in premessa, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*). ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante 5

GIUNTA PLENARIA

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 22.25.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data odierna è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Cristian Iannuzzi. Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva procla-

mazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Cristian Iannuzzi fossero accolte, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 5 – Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it nella XVI circoscrizione Lazio 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Giulia Angelini.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 22.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa 6

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

COMITATO RISTRETTO

Lunedì 22 dicembre 2014.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.05 alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 10.55.

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che nella riunione di questa mattina il Comitato ristretto non ha concluso i suoi lavori e che, pertanto, il seguito dell'esame in sede referente è rinviato ad altra seduta.

Le Commissioni prendono atto.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	11
Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	13
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	10
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	14
AVVERTENZA	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.35.

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

C. 2719, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra il provvedimento in esame facendo presente che la proposta di legge approvata dal Senato il 12 novembre 2014, interviene su due snodi fondamentali del sistema del cosiddetto doppio binario, secondo il quale imputati e condannati per associazione mafiosa ed altri reati di particolare gravità ed allarme sociale sono soggetti ad un trattamento processuale, sanzionatorio e penitenziario differenziato rispetto alla generalità di imputati e condannati.

La proposta, composta di due articoli, esclude che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.) possano essere concessi benefici carcerari e attribuisce alla Direzione distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nei relativi procedimenti penali. L'articolo 1 aggiunge il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p. tra quelli per i quali l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari. Il testo non prevede una disciplina transitoria per coloro che siano già in esecuzione di pena per tale delitto.

L'articolo 2 della proposta integra, poi, la formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p., attribuendo le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, in base al citato sistema del doppio binario (e per finalità di specializzazione) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).

Fa presente che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riservata alla potestà legislativa esclusiva statale.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, nel ribadire che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria per coloro che già siano stati condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ricorda, al riguardo, che l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione stabilisce il principio di irretroattività della legge penale, ovvero che « nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ». Sot-

tolinea che su questo argomento la giurisprudenza costituzionale ha più volte affrontato il tema della natura, sostanziale o processuale, delle norme dell'ordinamento penitenziario. La Corte costituzionale si è pronunciata, infatti, su una questione di diritto intertemporale relativa a modifiche *in peius* della disciplina sull'applicazione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), da un lato, dichiarando costituzionalmente illegittimo il citato articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge « abbiano raggiunto un grado di educazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata » (Corte cost. n. 445 del 1997, in tema di semilibertà; Corte cost. n. 137 del 1999, in tema di permesso premio); dall'altro, sottolineando come il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 25 della Costituzione non sia invocabile quando la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa ma si risolve in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il « sicuro ravvedimento » del condannato (Corte cost. n. 273 del 2001). Rileva, per altro verso, che la Corte costituzionale (Corte cost. n. 257 del 2006) ha ritenuto che « allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato a un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione (legge n. 251 del 2005), operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e, precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi,

si pone in contrasto con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) finalizzata a chiedere che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel chiedere chiarimenti circa il contenuto dell'osservazione formulata nella proposta di parere testé presentata, sottolinea che il principio dell'irretroattività della legge penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione dovrebbe applicarsi, senza dubbio, anche nel caso di soggetti già condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, replicando al collega Lauricella, fa presente che la finalità dell'osservazione è proprio quella di sollecitare una riflessione della Commissione di merito sull'opportunità di prevedere espressamente una disciplina transitoria che possa scongiurare il rischio di incertezze interpretative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

C. 2648 Boccia.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame evidenziando che la proposta di legge intende dare soluzione al problema dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti. A tal fine, la proposta di legge dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, che disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi, introducendo il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. La proposta in esame aggiunge all'articolo 17 della legge di contabilità pubblica un comma 1.1, il quale esclude, in ogni caso, che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate possano essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Fa presente, al riguardo, che il provvedimento, reca una norma «interposta», volta a garantire la tutela dell'affidamento giuridico dei cittadini, che dovrebbe costituire parametro della legittimità costituzionale di eventuali norme successive.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione)

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti ad esso riferiti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole e propone un parere di nulla osta sugli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge di stabilità, contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa nota di variazioni.

Emendamenti C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO 1

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (C. 2719, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2719, approvata dal Senato, recante « Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali », che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme;

sottolineato che l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, stabilisce il principio di irretroattività della legge penale e che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affrontato il tema della natura, sostanziale o processuale, delle norme dell'ordinamento penitenziario;

evidenziato, al riguardo, che la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione di diritto intertemporale rela-

tiva a modifiche *in peius* della disciplina sull'applicazione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis delle norme sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), da un lato, dichiarando costituzionalmente illegittimo il citato articolo 4-bis, comma 1, nella parte in cui non prevede che il beneficio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge « abbiano raggiunto un grado di educazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata » (Corte cost. n. 445 del 1997, in tema di semilibertà; Corte cost. n. 137 del 1999, in tema di permesso premio); dall'altro, sottolineando come il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 25 della Costituzione non sia invocabile quando la disciplina censurata non comporta una modificazione degli elementi costitutivi di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa ma si risolve in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di accertare il « sicuro ravvedimento » del condannato (Corte cost. n. 273 del 2001);

rilevato, per altro verso, che la Corte costituzionale (Corte cost. n. 257 del 2006) ha ritenuto che « allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiun-

gimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato a un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione (legge n. 251 del 2005), operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e, precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione in quanto

ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi (C. 2648 Boccia).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2648 Boccia, recante « Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi »;

sottolineato che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera e), rientra negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale;

rilevato che la proposta di legge in esame intende dare soluzione al problema dell'utilizzo delle risorse derivanti dalla

quota dell'otto per mille IRPEF, attribuita alla diretta gestione statale, per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti;

evidenziato che il provvedimento modifica l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica che disciplina, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le modalità di copertura finanziaria delle leggi, recando una norma « interposta », volta a garantire la tutela dell'affidamento giuridico dei cittadini, che dovrebbe costituire parametro della legittimità costituzionale di eventuali norme successive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti ad esso riferiti)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo del disegno di legge C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) », nonché gli emendamenti presentati all'Assemblea al predetto disegno di legge (fascicolo 1);

considerato che il provvedimento è nel complesso e prevalentemente riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza, rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), armonizzazione dei bilanci pubblici, materia spettante alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) », limitatamente alle parti del testo modificate dal Senato;

esprime inoltre

NULLA OSTA

sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 15

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 10.45.

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha espresso il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in quanto, come risulta anche dalla nota della Ragioneria generale dello Stato depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, della Commissione Bilancio (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 dicembre 2014*), il provvedimento è privo di effetti finanziari. Quest'ultima circostanza è importante affinché la Commissione giustizia possa concludere l'esame in sede referente nella seduta odierna e, quindi, prima della chiu-

sura della sessione di bilancio che si concluderà solo con l'approvazione delle leggi di stabilità e bilancio.

In attesa che la Commissione affari costituzionali, attualmente convocata, esprima il parere di competenza sul testo, avverte che il gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà non ha dato l'assenso al trasferimento in sede legislativa e che, pertanto, come si era già annunciato nel corso dell'ultima seduta quando si era dato conto del diniego al trasferimento di sede del gruppo Area Popolare (NCD-UDC), si sta procedendo a verificare se vi sia l'assenso di almeno dei quattro quinti dei componenti della Commissione.

Alessandro PAGANO (AP) ci tiene a sottolineare che il diniego al trasferimento di sede del suo gruppo non è motivato da una contrarietà nel merito al provvedimento, quanto invece dall'esigenza che temi tanto importanti come quelli oggetto di tale provvedimento non siano sottratti all'esame dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Pagano che l'esame in sede legislativa non sta a significare una diminuzione della trasparenza del procedimento legislativo o una carenza di approfondimento dei temi oggetto del provvedimento, quanto costituisce una via per

evitare che il fitto calendario dell'Assemblea possa determinare un forte ritardo dell'approvazione finale del testo. Ricorda, infine, che vi è da tempo la tendenza a modificare il Regolamento proprio nel senso di esaltare l'esame in Commissione, quale sede dove meglio si riesce ad approfondire gli argomenti.

Alessandro PAGANO (AP) dichiara che da parte del suo gruppo non vi è alcun intento dilatorio.

Walter VERINI (PD) non comprende le ragioni dell'atteggiamento di alcuni gruppi, considerato che, come risulta dall'esame del Senato, vi è in realtà una estesa condivisione sul contenuto del provvedimento.

Daniele FARINA (SEL) dichiara l'assenso del suo gruppo al trasferimento di sede nonostante rimanga la contrarietà alla *ratio* che, a seguito di diverse stratificazioni normative, è andata da assumere nel tempo l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere d'accordo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento all'ordine del giorno.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) esprime il proprio favore al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Alessandro PAGANO (AP) nel prendere atto che c'è una condivisione pressoché unanime affinché il provvedimento sia

esaminato in sede legislativa e che il calendario dell'Assemblea del prossimo mese di gennaio potrebbe essere così intenso da non consentirvi l'inserimento di tale provvedimento, dichiara il proprio assenso e quello del suo gruppo al trasferimento in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nel frattempo è stato trasmesso il parere favorevole della Commissione Affari costituzionale, al quale è stata apposta una osservazione che invita la Commissione Giustizia a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria per coloro che siano stati eventualmente condannati per il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Questa osservazione potrà essere sicuramente meglio approfondita in occasione del seguito dell'esame che avverrà in sede legislativa oppure in Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione il conferimento al relatore, onorevole Davide Mattiello, del mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Davide Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	17
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che, a decorrere dal 19 dicembre 2014, il deputato Ferdinando Adornato ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa.

Atto n. 128.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sullo

schema di decreto in titolo è fissato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, all'8 gennaio 2015 e che l'atto è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, anche alla Commissione Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 dicembre 2014.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, introducendo l'esame dello schema di decreto, rileva che, a distanza di poco tempo dall'espressione del parere, avvenuta il 4 dicembre, sul programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (atto del Governo n. 116), la Commissione difesa è nuovamente chiamata a esaminare quest'importante investimento, sebbene sotto un profilo diverso, ovvero quello concernente la ripartizione del contributo pluriennale disposto dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità 2014.

Ricorda, infatti, che la citata disposizione, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo, a tutela degli interessi della

Difesa nazionale, ha autorizzato contributi ventennali – di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016 – sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Ricorda, quindi, che già in occasione dell'esame del predetto programma pluriennale aveva evidenziato come la Commissione Difesa non avrebbe esaurito il suo compito con l'espressione del parere su quell'atto: e ciò in quanto il citato comma 37 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto anche una seconda « valutazione parlamentare », da rendere, ai sensi dell'articolo 537-*bis* del codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto interministeriale concernente l'impiego dei fondi. Tale disposizione specifica che il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – vale a dire il decreto che, in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, dispone l'utilizzo di questi ultimi – è adottato dal ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Osserva, poi, che con tale decreto si provvede, in primo luogo, a definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; in secondo luogo, a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo; infine, a verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente ovvero a quantificarli per la successiva compensazione.

Passando al contenuto specifico dello schema di decreto in esame, nel ricordare che i contenuti essenziali del programma navale all'esame della Commissione sono stati da lui illustrati in occasione dell'esame del programma pluriennale sopra richiamato, avverte che non si soffermerà in questa sede sulle caratteristiche tecniche dei singoli programmi di acquisizione,

avendole già illustrate in quella sede. Si limita, dunque, a ricordare che il programma, nella sua interezza, prevede l'acquisizione di sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale, più quattro unità aggiuntive in opzione; nonché di un'unità d'altura di supporto logistico, con capacità ad ampio spettro, atto anche al concorso ad attività di soccorso umanitario in caso di eventi straordinari o calamità naturali; di un'unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari e umanitari, per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario in occasione di eventi straordinari o calamità naturali, con spiccati requisiti di standardizzazione e interoperabilità con gli alleati e i partner europei, in particolare per le capacità di imbarco, trasporto, rilascio, impiego e supporto di mezzi anfibi e aerei; ed infine di due unità navali polifunzionali ad altissima velocità e spinto contenuto tecnologico per il supporto alle forze speciali del gruppo operativo incursori, per il contrasto della minaccia asimmetrica e per l'impiego in tutti i contesti operativi che richiedano flessibilità, incisività, massima prontezza, deterrenza e discrezione.

Segnala, quindi, che la durata complessiva del programma pluriennale è di diciannove anni, a partire dal 2014, e che il costo complessivo è stimato in 5,4 miliardi di euro, a valere sulla Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), Programma 5 (Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali. Riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione. Tutela della proprietà industriale), macro-aggregato-UPB « Investimenti » e Centro di Responsabilità Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Sottolinea poi che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame provvede a ripartire il richiamato contributo pluriennale nei singoli anni dal 2014 al 2035, mentre il successivo articolo 2 ripartisce le risorse finanziarie tra i diversi programmi di acquisizione: 2.620 milioni di euro per

i sei pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale (più quattro unità aggiuntive in opzione); 844 milioni di euro per un'unità anfibia multiruolo; 325 milioni di euro per un'unità d'altura di supporto logistico e 40 milioni di euro per le due unità navali polifunzionali ad altissima velocità.

Poiché il totale ripartito tra le diverse tipologie di unità navali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello schema in esame è pari a 3.829 milioni di euro, in termini di costo di realizzazione, mentre il costo complessivo del programma pluriennale – indicato nell'atto del Governo n. 116 già esaminato dalla Commissione e confermato dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame – è pari a circa 5,4 miliardi, chiede che il Governo chiarisca le ragioni della discrepanza dei dati forniti relativamente ai costi del programma, spiegando se la differenza di importo è dovuta, come sembra dalla formulazione dall'articolo 2, comma 3, al fatto che ai 3.829 milioni di costo di realizzazione vanno aggiunti gli oneri di finanziamento; diversamente, il Governo chiarisca come intenda utilizzare la differenza di importo tra 3,8 miliardi di costo di realizzazione e 5,4 miliardi di contributi autorizzati.

Proseguendo nel merito dello schema, rileva che il medesimo articolo 2 autorizza i soggetti, al momento peraltro non individuati, ai quali sarà affidata la realizzazione dei programmi sopra indicati ad utilizzare i contributi pluriennali nella misura, nelle tempistiche e per gli importi che saranno agli stessi assegnati sulla base dei piani delle erogazioni indicati nell'allegato 1 allo schema di decreto in esame. L'articolo precisa inoltre che eventuali variazioni del suddetto piano dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; che lo schema del contratto di mutuo, con la previsione della delega all'incasso, prima della stipula, dovrà essere

trasmesso al Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione del preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro; ed infine che nei contratti di mutuo dovrà essere inserita apposita clausola che preveda, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla Banca d'Italia l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria.

Per quanto riguarda le competenze specifiche dei Ministeri della difesa e dello sviluppo economico, i successivi articoli 3 e 4 dello schema in esame attribuiscono ai due Ministeri la competenza in merito a specifiche attività. In particolare, spetta al Ministero della difesa individuare i soggetti ai quali affidare la realizzazione dei programmi di acquisizione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico; procedere al perfezionamento dei relativi contratti, contenenti, tra l'altro, le necessarie indicazioni relative all'articolazione dei pagamenti in funzione degli stati di avanzamento e degli stanziamenti di bilancio; inviare copia dei contratti al Ministero dello sviluppo economico, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo; presentare al Ministero dello sviluppo economico, a fronte delle richieste di erogazione dei contributi, apposite documentazioni di spesa contenenti dati relativi alle prestazioni fatturate, ai soggetti beneficiari dell'erogazione, all'entità del contributo da corrispondere e al completamento delle preliminari procedure amministrative; autorizzare l'esecuzione anticipata dei contratti, previo nulla osta del Ministero dello sviluppo economico, qualora ricorrano ragioni di urgenza.

Spetta, invece, al Ministero dello sviluppo economico impegnare i contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari successivamente al perfezionamento dello schema di decreto in esame e prima del completamento, da parte del Ministero della difesa, dei previsti adempimenti contrattuali; liquidare, mediante erogazione

diretta o attualizzazione dei contributi, le somme presentate al pagamento dal Ministero della difesa, previa acquisizione della prescritta documentazione; accettare, previo nulla-osta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli eventuali atti di delega all'incasso.

Quanto alle modalità, l'articolo 5 dello schema di decreto in esame dispone che l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. Le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi, mentre, per quanto concerne le eventuali somme assegnate o erogate che non saranno utilizzate dal soggetto beneficiario, queste dovranno essere versate all'entrata di bilancio dello Stato.

Segnala, ancora, che, qualora nel corso dell'esecuzione dei programmi si ravvisasse la necessità di adottare differenti soluzioni tecniche in grado di meglio soddisfare i requisiti di prestazione e qualità, è previsto, ai sensi dell'articolo 6, che tali modifiche possano essere apportate ai programmi, purché l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato resti invariato. Le modifiche dovranno essere comunicate dal Ministero della difesa al Ministero dello sviluppo economico per il preventivo nulla-osta.

Fa altresì presente che l'articolo 7 reca una disposizione in base alla quale, qualora le risorse oggetto dei contributi pluriennali, a seguito di rimodulazione, fossero allocate in bilancio quale spesa ripartita su più anni, tali somme potranno essere utilizzate secondo le ordinarie procedure di spesa, spettando ai competenti Ministeri il compito di adeguare, ove necessario, i provvedimenti e gli atti contrattuali già perfezionati per l'attuazione del decreto.

Ancora, ritiene opportuno che il Governo chiarisca meglio il quadro complessivo dei contributi previsti dalla richiamata legge di stabilità per il 2013. Infatti, lo schema di decreto in esame – come specificato nell'articolo 1, comma 1 –

dispone in merito ai soli finanziamenti di cui al comma 37 dell'articolo 1 di tale legge, mentre va considerato anche il comma 38 dello stesso articolo, che ha espressamente previsto anche: due contributi ventennali, rispettivamente per l'importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime; nonché un contributo ventennale di cinque milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Ritiene che tali ulteriori contributi ricadano anch'essi nella fattispecie di cui all'articolo 537-bis del codice dell'ordinamento militare e che anche il loro utilizzo, pertanto, dovrà essere sottoposto al parere parlamentare.

In conclusione, considerato che le Camere stanno per sospendere i propri lavori per la pausa natalizia e che pertanto il tempo effettivamente disponibile non consente alla Commissione di acquisire dal Governo – i cui rappresentanti, peraltro, non hanno potuto assicurare la propria presenza alla seduta odierna – i necessari chiarimenti in tempo utile per completare l'istruttoria ed esprimere il parere entro l'8 gennaio 2015, ritiene che la Commissione debba fin d'ora chiedere alla Presidente della Camera la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del termine, come consentito dall'articolo 143, comma 4, del regolamento.

Luca FRUSONE (M5S) condivide la proposta formulata dal relatore di chiedere la proroga di dieci giorni del termine

per l'espressione del parere, evidenziando che anche il Movimento 5 Stelle ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti sui contenuti dello schema di decreto.

Massimo ARTINI (Misto) ritiene che la proposta del relatore di chiedere la proroga del termine per l'espressione del parere sia condivisibile e opportuna, per avere dal Governo chiarimenti non solo in merito alla discrepanza tra i circa 3,8 miliardi di costo di realizzazione previsti dall'articolo 1, comma 1, dello schema in esame e i 5,4 miliardi circa di contributi autorizzati con il programma pluriennale già esaminato dalla Commissione, ma anche in merito alla quantità e alla tipologia del munizionamento e degli equipaggiamenti destinati a essere impiegati sulle unità navali, i quali hanno una significativa incidenza sul costo complessivo degli armamenti.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, premesso di ritenere degne di attenzione le considerazioni svolte dal deputato Artini, ribadisce, a maggior ragione, l'esigenza di chiedere la proroga del termine per l'espressione del parere, sottolineando che, nello spirito che ha animato le modifiche introdotte con la legge n. 244 del 2012 alla disciplina autorizzatoria dei programmi di investimento pluriennale della difesa, le verifiche che il Parlamento svolge sui programmi d'armamento devono necessariamente svolgersi *ex ante* rispetto alla loro attuazione e che il Governo deve pertanto fornire tutti gli elementi informativi necessari alla Commissione per addivenire all'espressione di un parere basato su di un quadro informativo completo. Aggiunge che, in mancanza dei necessari chiarimenti da parte del Governo, non sarà nelle condizioni di poter presentare una proposta di parere.

Elio VITO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal relatore e degli orientamenti emersi dal dibattito, comunica che inoltrerà oggi stesso alla Presi-

denza della Camera la richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ».

Atto n. 126.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del programma pluriennale in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sul programma in titolo è fissato, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare, al 25 gennaio 2015 e che l'atto è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, anche alla Commissione Bilancio, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 gennaio 2015.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, rileva preliminarmente che il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento in esame prevede l'acquisizione di 381 veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Ricorda che la nuova disciplina in materia di controllo parlamentare sui programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, prevista dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare, è stata illustrata dal deputato Scanu in occasione dell'esame del primo programma al quale la stessa è stata applicata, vale a dire il programma navale SMD n. 1/2014 (atto del Governo n. 116).

Passando, quindi, al merito del provvedimento in esame, rileva che, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisizione di una piattaforma idonea all'impiego operativo in am-

biente digitalizzato, la quale, nel quadro del processo di trasformazione e di ammodernamento delle forze terrestri, servirà, in primo luogo, a garantire al personale dell'equipaggio e a quello trasportato la massima protezione possibile contro le minacce caratterizzanti gli attuali scenari operativi, associando altresì a tale caratteristica un elevato livello di proiettabilità e di mobilità tattica e strategica, anche tramite l'uso di vettori aerei e navali. In secondo luogo, la piattaforma in questione consentirà – secondo quanto riportato nei documenti di accompagnamento dell'atto in esame – di coprire un ampio spettro di missioni anche grazie alla capacità di coniugare le citate caratteristiche di protezione e mobilità con la capacità di individuare e di selezionare gli obiettivi, operando azioni di ingaggio discriminate, riducendo i danni collaterali e salvaguardando così anche l'incolumità della popolazione civile. Infine, la piattaforma consentirà di operare congiuntamente con i principali Paesi partner in ambito Unione europea e NATO, garantendo altresì l'eventuale scambio a livello tattico degli elementi situazionali necessari per formare una chiara *picture* operativa.

Osserva, poi, che nell'approvvigionamento per le varie fasi sono altresì previsti il supporto logistico, le attrezzature per la manutenzione, i corsi per operatori e manutentori, il munizionamento per le scorte iniziali, gli apparati di comunicazione e il sistema di comando e controllo, integrati su tutti i veicoli compatibili con gli sviluppi dello standard delle unità digitalizzate e delle successive implementazioni.

Sottolinea, ancora, che la relazione governativa evidenzia come la rimodulazione strategica dello strumento terrestre, incentrata su una gravitazione verso grandi « Unità medie », si è rivelata una scelta evolutiva estremamente performante, come dimostrato nei molteplici impegni dell'Italia, sia all'estero sia in Patria. Inoltre, la relazione riferisce che i veicoli da trasporto truppa blindati attualmente in servizio (VBL 6X6 PUMA, VCC, M113) rispondono a caratteristiche tecniche e

operative non più adeguate e sostenibili. La loro vetustà progettuale ne limita fortemente il *range* capacitivo d'impiego e comporta un livello di protezione degli equipaggi assolutamente insostenibile a fronte della letalità delle moderne tecniche di combattimento. Anche per tale motivo l'Esercito ha proceduto a dismettere l'intera linea della « famiglia M 113/VCC », radiando dal servizio 3.053 piattaforme e intende completare entro il prossimo decennio anche la dismissione delle 533 piattaforme VBL, di cui 355 attualmente disponibili per la cessione a Paesi terzi.

Ritiene importante sottolineare come la relazione governativa qualifichi come essenziale il programma in esame, anche in relazione al quadro geostrategico di forte instabilità che si va determinando.

Segnala che la durata complessiva prevista del programma pluriennale, che è concepito come processo di studio, sviluppo, acquisizione e supporto logistico in servizio, è di undici anni, a partire dal 2014, mentre il costo complessivo del programma è stimato in 2.650 milioni di euro, secondo un profilo programmatico finanziario pluriennale specificato in un apposita tabella, alla quale rimanda.

Al riguardo, evidenzia che la copertura finanziaria del programma è garantita soltanto per il primo quadriennio – nell'ambito delle disponibilità previste dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005 (VBM 8X8 e FREMM), da ultimo rifinanziata dalla Tabella E della legge di stabilità per l'anno 2014 – mentre, per quanto riguarda le ulteriori risorse necessarie per la copertura integrale del programma, l'atto in esame si limita a preannunciare che si provvederà con appositi finanziamenti, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

Sul punto ritiene opportuno che il Governo fornisca un chiarimento, precisando sia le modalità con le quali intende garantire la prosecuzione del programma, sia il numero delle piattaforme che dovranno essere acquistate per ogni annualità, oltre al loro costo unitario.

Rileva che il programma non prevede alcuna cooperazione internazionale e che

la relazione indica come settori industriali interessati quelli del comparto meccanico, elettronico e delle comunicazioni, precisando non solo che tali settori costituiscono un'importante risorsa per il Paese, ma anche che la prosecuzione del programma permetterebbe di incidere positivamente sui processi di sviluppo industriale sino a ora sostenuti, realizzando economie di scala improntate su continuità produttiva e sviluppo capacitivo, i quali avrebbero anche ritorni trasversali economicamente redditizi, se inquadrati nel più ampio contesto dell'ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare terrestre, alla luce anche di una prospettiva di razionalizzazione generale dello strumento militare.

Da ultimo, ricorda che nella XV legislatura, in data 6 dicembre 2006, la Commissione Difesa della Camera ha espresso un parere favorevole sul programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di 249 veicoli blindati « Freccia » 8x8 in versione da combattimento (VBC 8x8). Il programma prevedeva uno svolgimento della durata di nove anni in un'unica fase sino al 2014, con un costo complessivo di 1.540 milioni di euro, suddivisi in nove esercizi finanziari.

Alla luce di quanto evidenziato, si riserva di presentare una proposta di parere che terrà conto dei chiarimenti forniti dal Governo e degli elementi che dovessero emergere dal dibattito.

Massimo ARTINI (Misto) ritiene che il relatore abbia opportunamente evidenziato la necessità di ottenere dal Governo ulteriori elementi di informazione sul programma in esame, quali, ad esempio, quelli relativi al costo unitario. Reputa peraltro necessario avere chiarimenti anche in merito al munizionamento di cui saranno dotati i 381 veicoli blindati da acquistare, nonché all'attività manutentiva, in modo da chiarire per quanto tempo questa sarà finanziata con le risorse previste per il programma o quanto graverà invece sulle risorse della parte di bilancio relativa all'esercizio.

Inoltre, chiede di sapere se anche al costo complessivo del programma in esame, pari a 2.650 milioni di euro, si debba applicare la decurtazione prevista dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, analogamente a quanto già verificatosi per il programma navale.

Ancora, dopo aver rilevato che i mezzi blindati di cui allo schema in esame sono tecnicamente predisposti per resistere all'esplosione di ordigni esplosivi improvvisati, più comunemente conosciuti come IED (*Improvised Explosive Device*), domanda in quale tipo di missioni la Difesa intenda impiegare i mezzi che si propone di acquistare. Lo domanda anche in considerazione del fatto che le caratteristiche del programma pluriennale navale di cui all'atto n. 116 sembrano prefigurare l'avvento, nel prossimo decennio, di una difesa incentrata su una consistente forza di sbarco.

Più in generale, riterrebbe utile poter operare un confronto con le spese di armamento di altri Paesi alleati per programmi simili a quelli avviati dall'Italia, in modo da verificare la congruità dei costi preventivati dal Governo. Riterrebbe altresì utile chiarire quale tipo di Forze armate l'Italia voglia configurare per i prossimi decenni e per quale tipo di missioni, in quanto gli armamenti da realizzare dipendono fortemente dal ruolo che le Forze armate italiane dovranno svolgere.

Carlo GALLI (PD), *relatore*, assicura al deputato Artini che terrà in considerazione le sue osservazioni, rappresentando al Governo la necessità di ricevere gli opportuni chiarimenti anche in merito alle questioni sollevate dal medesimo deputato.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per le precisazioni svolte sugli aspetti di natura finanziaria del provvedimento, che, per inciso, richiamano alla mente alcune delle considerazioni che hanno indotto la Commissione, su sua proposta, ad esprimere sul programma pluriennale navale (atto n. 116) un parere favorevole con diverse condizioni. In par-

ticolare, si riferisce al vincolo che il Governo è tenuto a rispettare nella distribuzione delle risorse del bilancio della Difesa, nel senso di destinare alle spese per gli investimenti non più del 25 per cento del totale. Al riguardo, auspica che il Governo fornisca i necessari chiarimenti, precisando quali programmi intende portare avanti e quali invece ridurre al fine di rispettare il predetto vincolo.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Formula quindi i più fervidi auguri per le imminenti festività natalizie non solo ai componenti

la Commissione, ma anche a tutti i militari italiani operanti in Italia e all'estero e in particolare ai due fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ai quali rinnova ancora una volta l'espressione dei sentimenti di solidarietà e di vicinanza suoi e di tutta la Commissione.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa nota di variazione. C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 25

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 22 dicembre 2014.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa nota di variazione. C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 22 dicembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.05 alle 11.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI)
(Seguito dell'esame e rinvio)

27

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 22 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 11.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce quindi sul disegno di legge in esame — recante disposizioni fiscali diverse in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia

e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale del Ministero delle finanze di Taipei — che disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.

Fa quindi presente che l'iniziativa costituisce un favorevole quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio amministrato dall'Agenzia fiscale del Ministero delle finanze di Taipei. Le disposizioni riproducono nella sostanza gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a parte taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità e la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Relativamente agli specifici aspetti tecnici, osserva che la sfera soggettiva di applicazione del disegno di legge è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori. Per quanto riguarda le imposte considerate figurano, per il territorio italiano, all'articolo 2, comma 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Osserva quindi che, in merito al concetto di residente di un territorio, di cui all'articolo 4, in conformità al modello OCSE, è stato previsto il criterio prevalente della direzione effettiva che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Agricoltura, ricorda che la tassazione dei redditi immobiliari di cui si tratta all'articolo 6 è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili. Per redditi immobiliari si intendono i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili, inclusi i redditi delle attività agricole o forestali. L'espressione beni immobili ha il significato che ad essa è attribuito dal

diritto del territorio in cui i beni stessi sono situati. La suddetta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali e i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria.

Rileva, da ultimo, all'articolo 23, l'eliminazione della doppia imposizione e, all'articolo 24, il principio di non discriminazione.

Ciò premesso, preannuncia l'espressione di un parere favorevole.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	7
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	11
--	----

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
---	---

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	13
--	----

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) .	10
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	14
--	----

AVVERTENZA	10
------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. C. 2719, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	17
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa. Atto n. 128 (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2014, relativo all'acquisizione di veicoli blindati medi 8x8 « Freccia ». Atto n. 126 (<i>Esame e rinvio</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa nota di variazione. C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	25

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni riunite III e VI</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,00



17SMC0003680